



COMUNE DI PAOLA

(REGIONE CALABRIA)



Oggetto:

PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

Variante al Piano di Utilizzazione dell'Arenile

Art. 12 L.R. n° 17 del 21-12-2005

Elaborato:

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

Rel.

R3

I progettisti:

Ing. Alberto BORSANI (capogruppo)

Arch. Leopoldo BALSAMO

Ing. Orazio SINNI



Data:

gennaio 2017

Revisioni:

gennaio 2018

Variante:

Il Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Franco ANSELMUCCI

COMUNE DI PAOLA (CS)

*Variante al Piano Comunale di Spiaggia
(ai sensi della legge regionale n.17 del 21 dicembre 2005)*

R3 – Regolamento di Gestione Demanio Marittimo

COMUNE DI PAOLA (CS)

**VARIANTE AL
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA**

**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEMANIO
MARITTIMO AD USO TURISTICO-RICREATIVO**

INDICE

DEFINIZIONI.....	3
Art. 1 - Oggetto delle norme tecniche di attuazione.....	3
Art. 2 - Definizioni	3
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME	5
Art. 3 - Generalità	5
Art. 4 - Contenuti dell'atto di concessione	6
Art. 5 - Rilascio concessione demaniale marittima	6
Art. 6 - Anticipata occupazione (concessione d'urgenza art.38 Codice della Navigazione)	9
Art. 7 - Cauzioni	10
Art. 8 - Validità della concessione demaniale marittima	11
Art. 9 - Variazioni al contenuto della concessione che non ne modifichino il titolo	11
Art. 10 - Subingresso	12
Art. 11 - Affidamento in gestione	13

COMUNE DI PAOLA (CS)

Variante al Piano Comunale di Spiaggia (ai sensi della legge regionale n.17 del 21 dicembre 2005)

R3 – Regolamento di Gestione Demanio Marittimo

Art. 12 - Revoca ed estinzione del titolo concessorio.....	14
Art. 13 - Rinuncia.....	16
Art. 14 - Decadenza	16
Art. 15 - Destagionalizzazione	17
Art. 16 - Adeguamento alle norme	18
Art. 17 - Autorizzazioni temporanee.....	18
Art. 18 - Classificazione e Valenza turistica delle aree demaniali	19
Art. 19 - Sistema Informativo del Demanio – SID	20
Art. 20 - Modelli domanda normalizzati e relativi software di supporto	21
Art. 21 - Canoni.....	21
Art. 22 - Pagamento del Canone.....	22
Art. 23 - Riduzioni del canone.....	23
Art. 24 - Diritti di istruttoria	23
Art. 25 - Accesso al credito (costituzione ipoteca).....	24
Art. 26 - Vigilanza	24
TABELLA A.....	26
TABELLA B.....	29

COMUNE DI PAOLA (CS)

Variante al Piano Comunale di Spiaggia
(ai sensi della legge regionale n. 17 del 21 dicembre 2005)

R3 – Regolamento di Gestione Demanio Marittimo

DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto delle norme tecniche di attuazione

1 - Le presenti norme disciplinano lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità turistico-ricreative, situati sul territorio comunale, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105 comma 2 lettera l) del decreto legislativo 112/98 e dalla Regione Calabria conferiti ai comuni ai sensi della legge regionale n° 17/2005.

2 - Nella gestione del demanio marittimo l'attività del comune è improntata ai principi di buon andamento e di pubblicità ed al perseguimento della tutela degli interessi collettivi.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente atto si intendono per:

1 - Piano di Indirizzo Regionale per l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo (di seguito denominato PIR), l'atto, adottato ai sensi dell'articolo 6, legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17, con cui vengono fornite ai Comuni le linee-guida per la predisposizione dei propri Piani particolareggiati di utilizzazione per finalità turistico-ricreative delle aree del demanio marittimo non portuale, rientrante nei propri ambiti territoriali di competenza;

2 - Variante al Piano Comunale di Spiaggia (di seguito denominato PCS), il piano particolareggiato di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con cui ogni Comune costiero, nel rispetto della Legge Regionale n. 17 del 2005 edel PIR, individua le zone omogenee di intervento, e stabilisce, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard sui servizi, con particolare riferimento alle aree da destinare alla

COMUNE DI PAOLA (CS)

Variante al Piano Comunale di Spiaggia
(ai sensi della legge regionale n. 17 del 21 dicembre 2005)

R3 – Regolamento di Gestione Demanio Marittimo

balneazione ed ai servizi e alle attrezzature connesse all'attività degli stabilimenti balneari. Le concessioni demaniali marittime esistenti, rilasciate per uso turistico-ricreativo, sono da ritenersi elementi costitutivi del PCS;

3 - Legge regionale (di seguito denominata Legge), la legge regionale del 21 dicembre 2005 n. 17 e successive modifiche e integrazioni;

4 - Codice della Navigazione (di seguito denominato anche Cod. Nav.), il r.d. 30 marzo 1942, n. 327;

5 - Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (di seguito denominato anche Reg. Cod. Nav.), il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

6 - Concessione demaniale marittima (di seguito denominata anche CDM), il provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali marittimi;

7 - Demanio marittimo, le aree demaniali, le pertinenze demaniali marittime e gli specchi acquei che, ai sensi della vigente normativa, sono gestiti dai Comuni territorialmente interessati, ad esclusione dei beni rientranti negli ambiti dei porti e degli approdi di rilevanza economica regionale ed interregionale, di competenza della Regione Calabria, e delle aree che, in virtù del vigente assetto normativo, permangono in capo all'Amministrazione dello Stato, comprese le Autorità portuali;

8 - Attività turistico-ricreative, le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e al decreto 5 agosto 1998, n. 342, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, meglio specificate al punto 3 comma b) art. I DPCM 13 Settembre 2002;

9 - Sistema informativo demanio marittimo (di seguito denominato SID), il sistema informatico gestito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con

COMUNE DI PAOLA (CS)

Variante al Piano Comunale di Spiaggia
(ai sensi della legge regionale n. 17 del 21 dicembre 2005)

R3 – Regolamento di Gestione Demanio Marittimo

finalità di identificazione e conoscenza del demanio marittimo, mediante cartografia catastale aggiornata e revisionata.

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Art. 3 - Generalità

1 - E' l'atto con cui l'Amministrazione Comunale concede per il periodo di tempo determinato dalla legge l'occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo per finalità conformi al PCS per un periodo massimo di sei anni. La concessione può comunque avere durata superiore, su richiesta del concessionario ed in relazione all'entità dell'investimento proposto, in tal caso l'istruttoria è di competenza del dipartimento di Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Calabria ai sensi dell'art. 11 del PIR.

2 - L'atto è iscritto al repertorio dei contratti del Comune ed è registrato presso l'Ufficio del Registro competente a cura dell'Ufficio Comunale, nei casi previsti dalla legge, con spese a carico del concessionario.

3 - In qualità di rappresentante dell'Amministrazione Comunale concedente interviene il responsabile dell'Ufficio Tecnico settore demanio.

4 - Il concessionario interviene direttamente o a mezzo di idoneo procuratore.

5 - Copia dell'atto completo degli eventuali estremi di registrazione è inviato e/o consegnato al concessionario, insieme alla determinazione della data di consegna dei beni oggetto di concessione.

6 - L'immissione del concessionario nel possesso del bene concesso viene effettuata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, o suo delegato, e risulta da processo verbale. Analogo processo verbale deve essere redatto all'atto della riconsegna da parte del concessionario al momento della cessazione della concessione.

Art. 4 - Contenuti dell'atto di concessione

1 - Nell'atto di concessione devono essere indicati:

- l'ubicazione, l'estensione, i confini, ed un rilievo planimetrico delle aree e delle strutture oggetto della concessione;
- lo scopo e la durata della concessione;
- la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;
- le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
- il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione;
- la cauzione;
- le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione;
- le generalità e il domicilio del concessionario;
- le eventuali ulteriori pattuizioni accessorie.

2 - All'atto di concessione devono essere allegati la modulistica prevista ed i progetti delle opere da realizzare.

Art. 5 - Rilascio concessione demaniale marittima

1 - Le aree libere, così come individuate in lotti all'interno del PCS, per le quali è prevista la concessionabilità a privati, oltre quelle individuate nel PCS precedente, saranno assegnate attraverso apposita procedura di evidenza pubblica. A tal proposito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale provvederà all'emanazione, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di gestione, di un bando pubblico che definisca:

- le aree disponibili e le tipologie di intervento assentibili;
- le modalità di presentazione delle domande di concessione e la documentazione richiesta;

COMUNE DI PAOLA (CS)

Variante al Piano Comunale di Spiaggia
(ai sensi della legge regionale n.17 del 21 dicembre 2005)

R3 – Regolamento di Gestione Demanio Marittimo

- il termine entro il quale devono essere presentate le domande;
 - i criteri di selezione delle istanze e di scelta del concessionario, in base agli aspetti indicati in allegato III, in base a quanto stabilito dall'art.37 del codice della navigazione ed in base alla legislazione vigente in materia;
- 2 - Il suddetto bando, il cui schema è parte integrante del PCS, dovrà essere pubblicato all'albo pretorio del Comune e pubblicizzato sul sito internet del Comune.
- 3 - Le domande di partecipazione dovranno essere presentate secondo quanto previsto dal bando pubblico e dal relativo disciplinare di gara ed in ogni caso dovranno avere in allegato il progetto completo. Le domande non complete e quelle presentate oltre i termini indicati nel bando saranno escluse dalla selezione.
- 4 - Le domande presentate sono esaminate dall'Ufficio Tecnico e da un'apposita commissione di cui lo stesso ufficio potrà avvalersi, mediante redazione, in base ai criteri fissati dal presente regolamento (allegato III) o meglio specificati nell'avviso pubblico, di una graduatoria per ciascun lotto messo a bando, che viene approvata con provvedimento del Responsabile di detto ufficio.
- 5 - La graduatoria è pubblicata per trenta giorni all'Albo Pretorio del Comune. Entro il termine di scadenza della pubblicazione, gli interessati potranno presentare osservazioni scritte depositandole presso il Comune di Paola.
- 6 - Il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale, previo esame delle osservazioni presentate, approva in via definitiva la graduatoria.
- 7 - Il responsabile del procedimento comunica al primo classificato per ogni area a bando la chiusura del procedimento.

COMUNE DI PAOLA (CS)

Variante al Piano Comunale di Spiaggia (ai sensi della legge regionale n.17 del 21 dicembre 2005)

R3 – Regolamento di Gestione Demanio Marittimo

8 – Le domande, il cui progetto prevedesse la realizzazione di opere in completa difformità o che comunque presentino difformità sostanziali rispetto a quanto pianificato dal PCS, saranno escluse dalla selezione.

9 – Tutte le autorizzazioni, amministrative, commerciali, sanitarie e urbanistiche, collegate al titolo concessorio, dovranno avere la medesima durata del titolo concessorio stesso; anche in presenza di attività svolte su CDM ad uso stagionale.

10 – Per le opere aventi le caratteristiche di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 21 dicembre 2005, n. 17, non sono richiesti la denuncia dei lavori ed il deposito del progetto, di cui all'art. 2 della legge 27 aprile 1998, n. 7. All'uopo, è sufficiente, per la prima installazione, una dichiarazione da parte dell'interessato attestante che la struttura è conforme alle previsioni di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) e b), della legge 21 dicembre 2005, n. 17, accompagnata dalla certificazione tecnica del costruttore; per gli successivi fa fede la comunicazione all'autorità comunale concedente di cui all'art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 17, accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle strutture; si evidenzia che permane l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 380/01 del D.Lgs. n. 42/04 e ss.mm.ii.;

11 –Ove si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entità (di cui all'art.9 comma 2, lett. c) e d) della legge regionale 17/05) o per lo scopo, il responsabile del procedimento pubblica, entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, un suo estratto mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e degli Uffici circondariali marittimi o Uffici locali marittimi, invitando chi ne avesse interesse a presentare a pena di inammissibilità, entro il termine di successivi giorni 20, ulteriori istanze per l'utilizzo dell'area demaniale da concedere, o mere osservazioni. Le

COMUNE DI PAOLA (CS)

Variante al Piano Comunale di Spiaggia
(ai sensi della legge regionale n.17 del 21 dicembre 2005)

R3 – Regolamento di Gestione Demanio Marittimo

domande concorrenti vanno pubblicate entro i termini previsti per la loro presentazione o al più tardi nei 3 giorni successivi: tale presentazione non riapre i termini per la presentazione di ulteriori istanze concorrenti.

12 – Nelle more di approvazione del PCS possono essere rilasciate soltanto concessioni in ampliamento per aree demaniali marittime scoperte, suppletive di quelle già esistenti, per i necessari adeguamenti e modifiche.

13 – L'ampliamento, concesso con apposito Atto di variazione della CDM dal Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo, potrà essere rilasciato soltanto ai concessionari esistenti previa verifica che esistono i presupposti minimi di Legge.

14 – Qualora variazioni morfologiche dell'assetto di spiaggia comportino la necessità di apportare ampliamenti o eventuali modifiche ai lotti, i concessionari potranno richiederne la variazione, previa presentazione della documentazione comprovante tale modifica.

Art. 6 - Anticipata occupazione (concessione d'urgenza art.38 Codice della Navigazione)

1 - L'anticipata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo possono essere consentiti, su richiesta dell'avente titolo alla concessione, solo in caso di estrema urgenza riconosciuta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

2 - L'anticipata occupazione, nei casi suddetti, può essere consentita, previa cauzione, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.

3 - Il richiedente è tenuto al pagamento anticipato del canone demaniale marittimo previsto, al pagamento dell'imposta regionale pari al 15% del canone d.m., a prestare cauzione in applicazione dell'articolo 17 del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte

COMUNE DI PAOLA (CS)

Variante al Piano Comunale di Spiaggia
(ai sensi della legge regionale n.17 del 21 dicembre 2005)

R3 – Regolamento di Gestione Demanio Marittimo

settima) e dell'articolo 54 del regolamento generale della contabilità di Stato, mediante anche la presentazione di una polizza fidejussoria, nonché provvedere alla registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate.

4 - Se la concessione è negata il richiedente deve demolire le opere e rimettere i beni nel pristino stato.

5 - Sulla richiesta di anticipata occupazione si esprime il Responsabile dell'Ufficio Tecnico con proprio provvedimento, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

6 - Il provvedimento che autorizza l'anticipata occupazione non sostituisce altre autorizzazioni o concessioni previste dalla normativa vigente.

7 - Per i nuovi lotti l'articolo 38 del codice della navigazione si può applicare solo su aree previste dal PCS e non ancora assegnate e solo dopo aver esperito il BANDO previsto, purché interessate da iter istruttorio riferito all'assegnatario.

8 - Non si potranno rilasciare concessioni d'urgenza su arenili non interessati da Lotti da assegnare.

Art. 7 - Cauzioni

1 - Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato dal Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento comporta la decadenza della concessione a norma dell'articolo 47 lettera d) del codice della navigazione.

2 - In nessun caso l'importo della cauzione può essere inferiore a due annualità del canone.

COMUNE DI PAOLA (CS)

Variante al Piano Comunale di Spiaggia
(ai sensi della legge regionale n.17 del 21 dicembre 2005)

R3 – Regolamento di Gestione Demanio Marittimo

3 – La cauzione potrà essere prestata mediante polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione bancaria senza beneficio della preventiva escussione del debitore e a prima richiesta dell'ente. Per gli associati ad una delle organizzazioni di categoria (F.I.B.A. - S.I.B., salvo altre), la cauzione è prestata in via generale attraverso un'unica polizza assicurativa fidejussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni per i propri associati.

Art. 8 - Validità della concessione demaniale marittima

Ai sensi della Circolare n. 57 del 15.01.2013, emessa dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il termine di durata delle concessioni in essere, alla data di entrata in vigore del D.L. 194/2009 convertito in Legge il 26.02.2010 n. 25 e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino al 31 dicembre 2020, fino a diverse iniziative eventualmente intraprese della Commissione Europea sull'argomento.

Art. 9 - Variazioni al contenuto della concessione che non ne modificano il titolo

1 - Chiunque voglia effettuare variazioni al contenuto delle concessioni demaniali marittime che comunque non ne modificano il titolo, deve preventivamente presentare domanda all'UTC Comunale - settore Demanio entro il 31 ottobre di ogni anno. La domanda deve essere presentata all' Ufficio Protocollo del Comune. L'Ufficio Demanio Marittimo, verifica la ricevibilità della domanda, richiede l'eventuale documentazione integrativa e comunica il responsabile del procedimento al richiedente entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza. Il procedimento per il rilascio di autorizzazione alla variazione del contenuto della concessione di cui al presente comma deve concludersi entro 60

COMUNE DI PAOLA (CS)

Variante al Piano Comunale di Spiaggia
(ai sensi della legge regionale n.17 del 21 dicembre 2005)

R3 – Regolamento di Gestione Demanio Marittimo

giorni dal ricevimento dell'istanza, a seguito di istruttoria secondo l'articolo 24 del Regolamento del Codice della Navigazione.

2 - Non è soggetta ad autorizzazione, ma a semplice comunicazione da presentare da parte del concessionario all'Ufficio Demanio del Comune, la collocazione nell'ambito dell'area demaniale marittima in concessione, di giochi destinati al mini-club, strutture leggere destinate allo svago, abbellimenti necessari per lo svolgimento di manifestazioni ricreative, sportive, ludiche ecc. per una migliore fruibilità da parte dei cittadini utenti, con particolare riguardo ai disabili, nonché fioriere e camminamenti pedonali, purché poggiati e non fissati al suolo.

3 - Qualora la variazione non apporta alterazione sostanziale al complesso della concessione o non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale ai sensi dell'art. 24 del Reg. del Cod. Nav., la variazione può essere autorizzata per iscritto, senza nessuna istruttoria.

4 - Con le stesse modalità, del punto 3 del presente articolo, possono essere, all'interno della zona demaniale marittima o del mare territoriale in concessione, riposizionati impianti, manufatti, opere e, in genere, strutture mobili, comunque previsti nel titolo concessorio, per meglio soddisfare le esigenze di funzionalità.

Art. 10 - Subingresso

1 - Quando il concessionario intenda farsi sostituire da altri nel godimento della concessione deve chiedere il preventivo assenso all'Autorità concedente presentando domanda corredata dalla documentazione necessaria (Tabelle B del PIR).

2 - In caso di vendita o esecuzione forzata l'acquirente, o l'aggiudicatario di impianti, manufatti ed opere realizzati dal concessionario, non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente.

COMUNE DI PAOLA (CS)

Variante al Piano Comunale di Spiaggia
(ai sensi della legge regionale n.17 del 21 dicembre 2005)

R3 – Regolamento di Gestione Demanio Marittimo

3 - In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione ma devono chiederne la conferma entro sei mesi a pena di decadenza.

4 - Nei casi di cui ai precedenti commi del presente articolo, in aderenza anche ai principi introdotti dall'art.1 della legge n.241/90, l'istruttoria è limitata all'acquisizione delle istanze del cedente e del subentrante ed all'accertamento delle condizioni soggettive di quest'ultimo.

5 - La domanda deve essere presentata presso il Comune congiuntamente dal concessionario e dal subentrante.

6 - L'Ufficio Tecnico, con provvedimento del Responsabile, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, autorizza in via preventiva il subingresso richiedendo contestualmente la documentazione necessaria e provvede a comunicare ai richiedenti o ai loro delegati, il nominativo del responsabile del procedimento.

7 - Il procedimento per il rilascio della concessione al subingresso deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta con l'autorizzazione preventiva.

8 - Il sub ingresso potrà essere concesso solamente una volta ogni sei anni, ad eccezione che si verifichi la morte del titolare o per casi di inabilità, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del PIR.

Art. 11 - Affidamento in gestione

1 - Il concessionario, previa comunicazione da presentare al Comune, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto di concessione o la gestione di parti di esse (art. 45 bis Cod. Nav.).

2 - Il Concessionario congiuntamente ai terzi deve presentare domanda all'ufficio Protocollo del Comune in base alla Tabella B del PIR, senza l'osservanza della presentazione delle istanze previste per il 31 ottobre di ogni anno.

COMUNE DI PAOLA (CS)

Variante al Piano Comunale di Spiaggia
(ai sensi della legge regionale n.17 del 21 dicembre 2005)

R3 – Regolamento di Gestione Demanio Marittimo

3 - L'Ufficio Demanio Marittimo comunicherà entro 15 giorni ai richiedenti o a loro delegati, il nominativo del responsabile del procedimento e le eventuali integrazioni di documentazione della domanda.

4 - Al termine della fase istruttoria il Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo provvederà ad emettere provvedimento di autorizzazione ove siano rispettati gli adempimenti richiesti, e risultino sussistenti i presupposti di legge.

5 - Il procedimento per il rilascio di autorizzazione all'affidamento in gestione a terzi dell'attività oggetto di concessione o parte di essa deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

6 - L'affidamento si può autorizzare anno per anno, a garanzia del concessionario, dell'affidatario e delle ente gestore

Art. 12 - Revoca ed estinzione del titolo concessorio

1 - La concessione demaniale marittima è revocabile in tutto o in parte secondo le previsioni dell'art. 42 Cod. Nav. e dell'art. 20 della Legge Regionale n. 17/2005 al fine di realizzare opere pubbliche, con provvedimento della Regione o del Comune, solo dopo aver acquisito il parere vincolante della Regione espresso tramite il Comitato consultivo di cui all'art. 5 della Legge Regionale. Nell'ipotesi di revoca parziale, il canone è ridotto, ai sensi della normativa vigente, fatta salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

2 - La concessione è revocabile, altresì, per il mancato rispetto degli obblighi concessori con riferimento a quanto normato e disciplinato circa la piantumazione delle aree verdi non concessionabili "Av".

3 - Nel caso di revoca parziale il canone è ridotto, ferma restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. La stessa facoltà spetta

COMUNE DI PAOLA (CS)

Variante al Piano Comunale di Spiaggia (ai sensi della legge regionale n.17 del 21 dicembre 2005)

R3 – Regolamento di Gestione Demanio Marittimo

al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, per fatto dell'amministrazione, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri enti pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali.

4 - In caso di revoca o rinuncia per i motivi di cui al punto precedente della concessione per motivi di interesse pubblico o perché in contrasto con il PCS, al concessionario non spetta alcun indennizzo, fatta salvo il diritto di un'area di pari, inferiore o superiore superficie se disponibile per nuova concessione demaniale, anche se destinata ad altra finalità turistico-ricreativa. Qualora la revoca della concessione non sia necessaria per motivi di interesse pubblico, ma è esclusivamente atta a risolvere problemi di sovrapposizione di concessioni demaniali marittime, al concessionario revocato non spetta alcun indennizzo, né altri diritti.

5 - Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile sia per fatto dell'amministrazione che per cause naturali la concessione viene dichiarata estinta con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

6 - In caso di revoca, gli impianti, i manufatti e le opere per i quali non è stata richiesta la rimessa in pristino, sono acquisiti allo Stato ed il concessionario ha diritto ad un indennizzo pari a tante quote parti del costo degli impianti, dei manufatti e delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli ammortamenti.

7 - Prima di dichiarare la revoca il Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni, di cui il responsabile deve tenere conto.

COMUNE DI PAOLA (CS)

Variante al Piano Comunale di Spiaggia
(ai sensi della legge regionale n.17 del 21 dicembre 2005)

R3 – Regolamento di Gestione Demanio Marittimo

8 – Il provvedimento di revoca viene adottato solo dopo aver acquisito il parere vincolante della Regione Calabria espresso tramite il Comitato consultivo di cui all'art. 5 della Legge Regionale.

Art. 13 - Rinuncia

1 – In caso di rinuncia alla concessione il titolare, dopo aver informato l'Ufficio Demaniale Marittimo, dovrà presentare comunicazione all'ufficio protocollo del Comune, con specifica delle motivazioni.

Art. 14 - Decadenza

1 - L'Amministrazione Comunale deve dichiarare la decadenza del concessionario:

- Per mancata esecuzione degli impianti, manufatti ed opere previsti nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati, per fatto del concessionario;
- Per inadempimenti agli obblighi di rispetto dei criteri di qualità estetica delle strutture e dei servizi offerti;
- Per uso non continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione e/o nei regolamenti;
- Per mutamento sostanziale, non autorizzato, allo scopo della concessione;
- Per omesso pagamento del canone;
- Per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- Per inadempimenti agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi o regolamenti sia statali che regionali che comunali;
- A seguito di decadenza dei requisiti necessari ai fini dell'ottenimento della concessione demaniale.

COMUNE DI PAOLA (CS)

Variante al Piano Comunale di Spiaggia
(ai sensi della legge regionale n.17 del 21 dicembre 2005)

R3 – Regolamento di Gestione Demanio Marittimo

2 - Per i primi tre casi di cui al precedente comma, l'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, adeguata proroga al concessionario, se questi ne abbia fatto richiesta prima della scadenza dei termini.

3 - Prima di dichiarare la decadenza il Responsabile dell'Ufficio tecnico fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni, di cui il responsabile deve tenere conto, seguendo la procedura prevista dall'art. 13 del PIR.

4 - La decadenza è disposta con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

5 - Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

6 - Il procedimento deve concludersi, con l'emanazione del provvedimento che dispone la decadenza del titolo concessorio, entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento/contestazione dei casi che determinano la decadenza dalla concessione.

Art. 15 - Destagionalizzazione

Le concessioni di tipo stagionale dovranno prevedere l'utilizzo dell'area concessa per un periodo minimo di 4 (quattro) mesi fino ad un periodo massimo di 6 (sei) mesi;

Potrà essere rilasciata concessione per l'utilizzo del suolo demaniale per l'intero anno, pertanto, la concessione non dovrà riportare prescrizioni circa la rimozione oltre la stagione balneare.

Per le concessioni, stagionali, già rilasciate i titolari delle medesime, previa comunicazione all'Autorità concedente, possono effettuare il montaggio delle strutture nei trenta giorni precedenti la data di efficacia della concessione e lo smontaggio delle stesse nei trenta giorni successivi alla

data di efficacia del titolo concessorio escludendosi in detti periodi qualsiasi attività d'impresa.

Art. 16 - Adeguamento alle norme

Le presenti norme tecniche di attuazione disciplinano e regolamentano lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in ambito di nuove concessioni demaniali marittime. I concessionari esistenti, ove necessario, dovranno adeguarsi alle presenti norme tecniche.

Art. 17 - Autorizzazioni temporanee

Possono essere concesse, previa autorizzazione Comunale rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Demaniale Marittimo, utilizzazioni temporanee di zone demaniali.

Le autorizzazioni sono concesse esclusivamente in forma temporanea per periodi limitati nel tempo, e comunque per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni, consecutivi o cumulativamente all'espletamento delle attività di pubblico interesse o di interesse generale, da effettuarsi con le seguenti modalità:

- autorizzazioni sino ad un massimo di sette giorni (consecutivi): sono concesse con apposita autorizzazione Comunale rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo e non sono soggette al pagamento del canone demaniale marittimo minimo previsto dalla Legge.
- autorizzazioni da un minimo di otto a un massimo di trenta giorni (consecutivi): sono concesse con apposita autorizzazione Comunale rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo e sono soggette al pagamento del canone demaniale marittimo minimo previsto dalla Legge, nonché alla sua

COMUNE DI PAOLA (CS)

Variante al Piano Comunale di Spiaggia
(ai sensi della legge regionale n. 17 del 21 dicembre 2005)

R3 – Regolamento di Gestione Demanio Marittimo

registrazione presso l'Agenzia delle Entrate ed alla presentazione di Polizza Fidejussoria.

Le istanze devono essere presentate al Comune in carta semplice almeno 7 giorni (per le concessioni fino a sette giorni), o 15 giorni (per quelle sino a 30 giorni), prima dell'evento. Copia dell'autorizzazione rilasciata sarà trasmessa all'Ufficio Locale Marittimo di Paola e all'Ufficio del Comando di Polizia Municipale.

Le autorizzazioni temporanee devono necessariamente prevedere opere che rispondono ai requisiti della facile rimozione e comunque da rilasciare esclusivamente nelle zone denominate "Spiaggia libera concessionabile" così come riportate nella planimetria di zonizzazione del presente PCS.

Il Dirigente dell'Ufficio demaniale Marittimo, qualora si verifichino le opportune condizioni, può concedere eventuali autorizzazioni temporanee all'esterno della fascia di Spiaggia libera concessionabile ed in deroga ai limiti di distanza minima tra le CDM previsti dalla Legge Regionale n. 17 del 2005, fatto salvo un franco di mt 5,0 utile al passaggio delle persone, considerato che non si tratta di CDM ma di autorizzazioni temporanee a soggetti senza scopo di lucro o manifestazioni patrocinate dal Comune di Paola.

Non potranno mai essere rilasciate autorizzazioni temporanee che comportino attività lucrative e/o di servizi, queste sono solo in capo ai titolari di regolare concessione demaniale marittima.

Art. 18 - Classificazione e Valenza turistica delle aree demaniali

Così come richiamato dall'art. 17 del P.I.R., contestualmente all'approvazione del PCS, il comune propone la classificazione delle aree demaniali. Ciò è proposto sulla base dei criteri del requisito di alta e

COMUNE DI PAOLA (CS)

Variante al Piano Comunale di Spiaggia
(ai sensi della legge regionale n.17 del 21 dicembre 2005)

R3 – Regolamento di Gestione Demanio Marittimo

normale valenza turistica, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

- Caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
- Gradodi sviluppo turistico esistente, mediante i criteri disposti dall'Assessorato regionale al Turismo e Spettacolo per l'erogazione dei contributi ai sensi della l. n. 488/1992;
- Balneabilità delle acque;
- Ubicazione ed accessibilità agli esercizi;
- Caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.

La classificazione proposta dal Comune, sentite le associazioni di categoria, è suscettibile di verifica e modifica ogni 5 anni.

Art. 19 - Sistema Informativo del Demanio – SID

Per l'esercizio delle funzioni ed attività sul demanio marittimo, la Regione, in attuazione alle disposizioni di cui all'art. 104 del D.Lgs 112/1998, prevedente la gestione condivisa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del Sistema Informativo del Demanio marittimo (SID), ed in osservanza alle disposizioni contenute nell'accordo sottoscritto in data 28/02/2002 fra il citato Ministero e la Regione Calabria, utilizza il Sistema Informativo del Demanio marittimo (SID). L'utilizzo del predetto Sistema avverrà secondo il modello organizzativo, le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso e l'aggiornamento dei dati in esso contenuti che saranno definiti in sede di conferenza stato regioni attraverso la sottoscrizione del protocollo di intesa ex art. 6 del D.Lgs. 281/1997, della quale la Regione sarà firmataria. La Regione estende l'utilizzo del Sistema ai Comuni quale strumento condiviso per la gestione unitaria informatizzata dei dati relativi all'amministrazione del demanio marittimo, al fine di consentire la puntuale identificazione e conoscenza del loro reale stato d'uso.

Art. 20 - Modelli domanda normalizzati e relativi software di supporto

Le domande per la attivazione dei procedimenti amministrativi afferenti l'utilizzo del demanio marittimo devono essere proposte attraverso i modelli normalizzati già approvati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed a quelli che lo stesso dovesse in futuro approvare (Vedi articolo 22 del PIR).

Art. 21 - Canoni

Ogni anno il concessionario è tenuto al pagamento del canone demaniale marittimo previsto per l'area in concessione, all'imposta Regionale pari al 15% del canone d.m. e alla presentazione della cauzione a garanzia degli obblighi assunti nell'atto concessorio.

1 - Il canone è calcolato in conformità delle disposizioni del D.L. 5 ottobre 1993, n.400, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n.494 e del relativo regolamento approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998, n.342.

Il canone per le pertinenze demaniali e gli specchi acquei è determinato nel rispetto del D.M. del 19/9/89. Le misure unitarie dei canoni costituiscono i parametri di base per l'espletamento della eventuale licitazione privata. Tali misure unitarie sono aggiornate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in misura pari alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT. I criteri e le misure unitarie possono essere adeguati o modificati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

2 - La superficie da considerare ai fini del conteggio del canone è costituita dalle aree scoperte ovvero dalle aree coperte da impianti, manufatti ed opere considerando, in tale ultimo caso, le opere con mantenimento annuale, fisse o di facile rimozione.

COMUNE DI PAOLA (CS)

Variante al Piano Comunale di Spiaggia
(ai sensi della legge regionale n.17 del 21 dicembre 2005)

R3 – Regolamento di Gestione Demanio Marittimo

3 - Gli impianti, i manufatti e le opere realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale si considerano di "difficile rimozione" quando rientrano nelle tipologie contraddistinte dalle lettere A, B, ed E della tabella in allegato I alle presenti norme; mentre si considerano di "facile rimozione" quelle contraddistinte dalle lettere C, D, F e G della stessa tabella.

4 - Per le superfici per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente utilizzate, si adottano i criteri dell'allegato II, salva l'applicazione delle misure minime previste dall'art. 3 del D.M. n.342/1998.

Art. 22 - Pagamento del Canone

1 - La prima rata del canone, da versare prima dell'atto di concessione della zona di demanio marittimo, delle pertinenze e del mare territoriale, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno.

2 - Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 31 gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio.

3 - L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1° gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza.

4 - Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato anticipatamente, entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordine di introito emesso dall'Ufficio Tecnico.

5 - Anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato da parte dell'Ufficio Demanio Marittimo, il concessionario è comunque tenuto al versamento del canone in misura pari a quello dell'anno precedente, ovvero adeguato al decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, salvo conguaglio, entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno in base alla Legge 89/2014 dove l'articolo 12-bis (Canoni delle concessioni demaniali marittime) – punto 1. I canoni delle

COMUNE DI PAOLA (CS)

Variante al Piano Comunale di Spiaggia
(ai sensi della legge regionale n.17 del 21 dicembre 2005)

R3 – Regolamento di Gestione Demanio Marittimo

concessioni demaniali marittime, ai sensi dell' articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, dovuti a partire dall'anno 2014, sono versati entro la data del 15 settembre di ciascun anno. Gli enti gestori intensificano i controlli volti a verificare l'adempimento da parte dei concessionari dell'obbligo di versamento, nei termini previsti, dei canoni di cui al presente comma.

Art. 23 - Riduzioni del canone

1 - Le riduzioni del canone di concessione, applicabili solo relativamente alle concessioni turistico ricreative, sono quelle indicate dall' art.2 del Regolamento approvato con D.M. 5 agosto 1998, n.342.

Art. 24 - Diritti di istruttoria

1 - Le spese di istruttoria sono poste a carico del richiedente.

2 - Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa e della trasparenza dei rapporti con l'utenza, le spese di istruttoria dei singoli procedimenti di autorizzazione, proroghe, sub ingresso, nuova concessione, sono determinate in via forfetaria in 75,00 €, detto importo potrà essere modificato con deliberazione di Giunta Comunale.

3 - Tali diritti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto, sia nel caso di rigetto della domanda. Ad ogni domanda, pena la sua decadenza, deve essere allegata la ricevuta di versamento dell'importo corrispondente.

4 - L'ammontare dei diritti suddetti è rivalutato annualmente sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con arrotondamento ad 1 euro superiore.

COMUNE DI PAOLA (CS)

Variante al Piano Comunale di Spiaggia
(ai sensi della legge regionale n.17 del 21 dicembre 2005)

R3 – Regolamento di Gestione Demanio Marittimo

5 - Oltre agli importi suddetti, relativi alle spese di istruttoria, sono dovute, per ogni contratto stipulato tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario, le altre imposte dovute ai sensi di legge.

Art. 25 - Accesso al credito (costituzione ipoteca)

1 - Al fine di agevolare l'accesso al credito degli operatori del settore, in sede di rilascio dell'autorizzazione alla costituzione dell'ipoteca di cui all'art. 41 del vigente Codice della Navigazione, il concedente può autorizzare altresì la sostituzione nel godimento dell'Istituto di Credito presso il quale sarà acceso il mutuo.

2 - Quanto sopra previa apposita richiesta del concessionario in tal senso (art. 41 del Cod. Nav.) e contestuale atto di assenso dell'Istituto di Credito interessato.

3 - La sostituzione nel godimento è da intendersi ai soli fini della concessione di occupazione, ferma restando la possibilità di affidamento a terzi della gestione secondo le vigenti normative.

Art. 26 - Vigilanza

1 - Fermo restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico ricreativo sono esercitate dal Comune territorialmente competente.

2 - Il Comune può effettuare sopralluoghi e controlli e qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite innovazioni e/o opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano occupate abusivamente o in difformità dal titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa (art. 54 Cod. Nav.).

COMUNE DI PAOLA (CS)

Variante al Piano Comunale di Spiaggia
(ai sensi della legge regionale n.17 del 21 dicembre 2005)

R3 – Regolamento di Gestione Demanio Marittimo

3 - Il Comando di Polizia Municipale è tenuto a vigilare sulla regolarità delle attività che si svolgono sul demanio marittimo assentite da regolare concessione demaniale marittima.

4 - E' riservato altresì al Comune l'adozione delle decisioni previste dall'art. 55 Cod. Nav. previo parere dell'autorità marittima per gli aspetti connessi con la sicurezza della navigazione, ferma restando la specifica competenza delle Amministrazioni Statali nella esatta individuazione della linea di confine tra demanio marittimo e proprietà privata.

COMUNE DI PAOLA (CS)

Variante al Piano Comunale di Spiaggia
(ai sensi della legge regionale n.17 del 21 dicembre 2005)

R3 – Regolamento di Gestione Demanio Marittimo

Tabella A

Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari

La classificazione degli stabilimenti balneari avviene in base al possesso di alcuni requisiti, obbligatori e facoltativi, relativi sia alla sistemazione dell'area e alle strutture e agli impianti complementari ivi presenti, che ai servizi e alle attrezzature offerte.

Le fasce di classificazione sono 5:

- 1 stella marina: π
- 2 stelle marine: $\pi\pi$
- 3 stelle marine: $\pi\pi\pi$
- 4 stelle marine: $\pi\pi\pi\pi$
- 4 stelle marine super: $\pi\pi\pi\pi S$

Lo stabilimento balneare, per essere classificato in una delle suddette fasce, deve possedere tutti i nove requisiti c.d. "obbligatori" (alcuni dei quali differenziati secondo apposita scala), e un numero variabile tra i sedici requisiti c.d. "facoltativi":

fascia	n. requisiti
1 stella marina	da 1 a 3
2 stelle marine	da 3 a 6
3 stelle marine	da 6 a 9
4 stelle marine	da 9 a 12
4 stelle marine super	Oltre 12

COMUNE DI PAOLA (CS)

Variante al Piano Comunale di Spiaggia

(ai sensi della legge regionale n.17 del 21 dicembre 2005)

R3 – Regolamento di Gestione Demanio Marittimo

Requisiti obbligatori

n.	Requisito	π	$\pi\pi$	$\pi\pi\pi$	$\pi\pi\pi\pi$
1.	Superficie minima destinata a verde e/o aree comuni, in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area	1 % - 5 %	6 % - 10 %	11 % - 15 %	> 15 %
2.	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi	< 2,5 ml	2,5 ml – 3 ml	3 ml – 3,5 ml	> 3,5 ml
3.	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili rocciosi (o sabbiosi in fase di erosione accertata dall'autorità competente)	< 2 ml	2 ml – 2,5 ml	2,5 ml – 3 ml	> 3 ml
4.	Zona attrezzata per il servizio di pronto soccorso ed il servizio di salvataggio in mare dei bagnanti	Si	Si	Si	Si
5.	Impianto telefonico per uso comune	Si	Si	Si	Si
6.	Contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti	Si	Si	Si	Si
7.	Dotazione dei punti ombra	sedia a sdraio	lettino	sedia a sdraio o lettino + portaoggetti	sedia a sdraio o lettino + portaoggetti + sedia regista
8.	Docce	min. 1 ogni 50 punti ombra	min. 1 ogni 40 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 100 punti ombra	min. 1 ogni 30 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 75 punti ombra	min. 1 ogni 25 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 50 punti ombra
9.	Servizi igienici dotati di vaso e lavabo	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 100 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 85 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 70 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 50 punti ombra

COMUNE DI PAOLA (CS)

*Variante al Piano Comunale di Spiaggia
(ai sensi della legge regionale n.17 del 21 dicembre 2005)*

R3 – Regolamento di Gestione Demanio Marittimo

Requisiti facoltativi

n.	Requisito	π	$\pi\pi$	$\pi\pi\pi$	$\pi\pi\pi\pi$	$\pi\pi\pi\pi S$
1.	Zona attrezzata ad uso esclusivo bagno di sole e/o luogo di lettura	da 1 a 3 requisiti posseduti	da 3 a 6 requisiti posseduti	da 6 a 9 requisiti posseduti	da 9 a 12 requisiti posseduti	oltre 12 requisiti posseduti
2.	Area giochi per bambini					
3.	Intrattenimento bambini					
4.	Edicola					
5.	Shop cosmetici, cartoline e pellicole fotografiche					
6.	Servizio di ristoro (pizzeria, bar, ristorante, tavola calda, ...)					
7.	Sport di terra (bocce, campo di beach-volley, campo di calcetto, piscina, ...)					
8.	Sport acquatici (imbarcazioni a vela e a remi, immersioni subacquee, pedalò, ...)					
9.	Identificazione personale a contatto con clienti (maglietta o altro elemento distintivo)					
10.	Lingue estere parlate dal personale					
11.	Servizio informazioni turistiche					
12.	Pannelli solari per la produzione di energia					
13.	Parcheggio					
14.	Dog parking					
15.	Connessione a internet e servizio telefax					
16.	Punti musica					

COMUNE DI PAOLA (CS)

Variante al Piano Comunale di Spiaggia
(ai sensi della legge regionale n. 17 del 21 dicembre 2005)

R3 – Regolamento di Gestione Demanio Marittimo

Tabella B

Documentazione da allegare alle istanze per l'avvio di procedimenti amministrativi inerenti l'uso del demanio marittimo
--

Rilascio di concessione demaniale marittima	<ol style="list-style-type: none">1. Mod. D1, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte (rinvenibile presso il sito internet www.infrastrutturetrasporti.it), comprensivo di stralcio cartografico S.I.D. (reperibile presso questo Settore o presso le Capitanerie di Porto), su cui rappresentare l'area in concessione, come individuata tramite i punti di localizzazione specificati dai metodi di rilievo indicati dal d.m. Infrastrutture e trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n. 68 alla G.U. n. 89 del 16/04/04), secondo la Guida rinvenibile presso il suddetto sito internet ¹.2. Relazione tecnico-illustrativa – asseverata da un tecnico abilitato – dell'oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima in n. 7 copie, con individuazione, descrizione e quantità delle superfici, nonché specificazione delle attività che si intendono esercitare, e indicazione dei vincoli di ogni tipo eventualmente esistenti.3. Elaborati grafici in n. 7 copie asseverate da un tecnico abilitato, su supporto cartaceo ed informatico, contenenti, il tutto quotato in ogni sua parte:<ol style="list-style-type: none">a) stralcio catastale in scala 1:1000;b) stralcio planimetrico generale in scala 1:1000;c) planimetria dell'oggetto in concessione, contenente l'indicazione delle aree, in scala 1:500;d) piante dei vari livelli delle opere esistenti e degli interventi a farsi, in scala 1:100;e) tutti i prospetti delle opere esistenti e degli interventi a farsi, in scala 1:100;f) almeno due sezioni delle opere esistenti e degli interventi a farsi, riportanti anche l'andamento del terreno lungo le sezioni stesse, in scala 1:100.4. Documentazione fotografica dei luoghi.5. Visura catastale degli immobili oggetto della richiesta, se trattasi di pertinenze demaniali.6. Certificato anagrafico rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con dicitura antimafia ² non inferiore a sei mesi, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione
--	---

¹ Ai sensi della Circolare n. 135 del 31/03/03 del Ministero Infrastrutture e trasporti, come definito di concerto con l'Agenzia del Territorio, per opere quali: A) costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto; B) costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato; C) strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento armato incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento, in quanto durature e da accatastare, prima della compilazione del Mod. D1 l'interessato è tenuto a prenotare, presso la competente Agenzia del Territorio, gli identificativi catastali (che andranno riportati nell'Allegato 2 al Quadro D del Mod. D1 nei campi ad essi dedicati e che costituiranno identificativi definitivi in sede di accatastamento

² Ai sensi della normativa antimafia (d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252) il certificato ha validità semestrale. Nel caso in cui la sottoscrizione dell'atto concessorio dovesse avvenire successivamente a tale validità, occorrerà che il concessionario autocertifichi l'assenza di cause ostative in tal senso. Nel caso in cui il valore della concessione sia superiore a €154.937,06, o per altre motivazioni di opportunità, l'Ufficio è tenuto a chiedere informazioni antimafia al Prefetto ai sensi dell'art. 10, d.P.R. n. 252/98, allegando alla istanza copia del certificato CCIAA o dichiarazione sostitutiva del suddetto certificato.

COMUNE DI PAOLA (CS)

Variante al Piano Comunale di Spiaggia (ai sensi della legge regionale n. 17 del 21 dicembre 2005)

R3 – Regolamento di Gestione Demanio Marittimo

	<p>di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente e:</p> <p>a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;</p> <p>b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;</p> <p>c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;</p> <p>d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.</p> <p>7. (solamente per la realizzazione di strutture sull'area richiesta in concessione) nulla osta paesaggistico-ambientale ai sensi delle leggi n° 1497/39 e 431/85 e della legge regionale 3/95 e s.m.i. e autorizzazione del Capo della competente Circostrizione Doganale ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 8/11/1990 n. 374.</p>
--	--

Variazione di concessione demaniale marittima	<ol style="list-style-type: none">1. Documentazione richiesta per il rilascio di concessione demaniale marittima (compreso il Mod. D1, se non è stato mai presentato);2. Mod. D3, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, come da d.m. Infrastrutture e trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n. 68 alla G.U. n. 89 del 16/04/04), secondo Guida (il tutto rinvenibile presso il sito internet www.infrastrutturetrasporti.it).
--	--

Subingresso di concessione demaniale marittima	<p>Da parte del subentrante:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Istanza in bollo, con firma autenticata, con cui chiede l'autorizzazione al subingresso.2. In caso di subingresso <i>mortis causa</i>, certificato di morte del concessionario e gli atti della successione a favore degli eredi richiedenti.3. Copia del documento di identità.4. Certificato anagrafico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi³, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente e: <p>a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;</p> <p>b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e</p>
---	---

³ Cfr. nota n. 2

COMUNE DI PAOLA (CS)

Variante al Piano Comunale di Spiaggia (ai sensi della legge regionale n. 17 del 21 dicembre 2005)

R3 – Regolamento di Gestione Demanio Marittimo

	<p>agli imprenditori o società consorziate;</p> <p>c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;</p> <p>d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.</p> <p>5. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di subentrare.</p> <p>Da parte del concessionario:</p> <p>1. Istanza in bollo, con cui si comunica il proprio assenso al subingresso, con firma autenticata.</p> <p>2. Copia del documento di identità.</p> <p>3. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di rinunciare al titolo concessorio a favore del subentrante.</p>
<p>Autorizz. ex art. 45 bis Cod. Nav.</p>	<p>1. Istanza in bollo, con firma autenticata, con cui il concessionario interessato chiede l'autorizzazione in oggetto.</p> <p>2. Istanza dell'eventuale affidatario.</p> <p>3. Copia del documento di identità dell'eventuale affidatario.</p> <p>4. Relazione tecnico-illustrativa dell'oggetto delle attività che intende affidare a terzi;</p> <p>5. Certificato anagrafico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi ⁴, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente l'affidamento e:</p> <p>a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;</p> <p>b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;</p> <p>c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;</p> <p>d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.</p> <p>6. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di subentrare.</p>

⁴ Cfr. nota n. 2